



CITTÀ DI ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

tel. 0173 29 22 15 – fax 0173 29 23 03

e-mail stato.civile@comune.alba.cn.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell’ambito dei principi enunciati dalle seguenti fonti:
 - Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
 - D.P.R. 10.09.1990, n. 285 (Ordinamento di Polizia Mortuaria);
 - Legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
 - D.P.R. 15.07.2003, n. 254 (Disciplina della gestione dello smaltimento rifiuti sanitari)
 - Circolare Ministero della Sanità 31-07-1998 n. 10.
2. Il presente regolamento in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali.

Art. 2 – Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all’affidamento o alla dispersione.
2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
3. Al fine di assicurare l’identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
4. L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in

difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

5. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
6. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
7. Qualora in assenza del coniuge, concorrano più parenti nello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
8. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 4, 5, 6, e 7.

Art. 3 – Autorizzazione alla cremazione dei cadaveri.

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto e manifestata in una delle forme di cui all'art. 2.
2. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione *all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza del defunto*. In quest'ultimo caso l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi di legge, o fatta pervenire allo stesso per via postale, fax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. Lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. In presenza di testamento, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

5. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

Art. 4 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa.

1. Le ossa e i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sono compiute le predette operazioni. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione e corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione.
2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i medesimi.
3. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione, non è necessaria la documentazione di cui all'art. 79, commi 4 e 5 del D.P.R. 285/1990.

Art. 5 – Affidamento e trasporto delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge Regione Piemonte n. 20/2007.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna stessa o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento accompagnatorio delle ceneri.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione.
4. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
6. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti, ai sensi dell'art. 5.
7. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del Comune di Alba, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

8. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale. In caso di cittadino non residente, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
9. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale. In caso di cittadino non residente, L'Ufficiale di Stato Civile provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 6 – Conservazioni delle ceneri.

1. L'urna sigillata contenenti le ceneri può essere:
 - a) **Tumulata:** la tumulazione è effettuata in cellette-ossario od in loculo, nel rispetto del vigente regolamento di polizia mortuaria.
 - b) **Inumata:**
 - 1) l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
 - 2) Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m.0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano campagna del campo.
 - 3) Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché da un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
 - 4) L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
 - 5) Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.
 - c) **Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 195/1990;**
 - d) **Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 5.**

Art. 7 – Luoghi di dispersione delle ceneri.

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla Legge 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:
 - a) Aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - b) Area delimitata all'interno del Cimitero del Capoluogo denominata "*Giardino della Rimembranza*".
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) In montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - c) nei fiumi;
 - d) in mare;
 - e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e natanti.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. La dispersione in aree private al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2.
7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 8 – Sanzioni amministrative.

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Le violazioni di cui all'articolo 2 della legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2500 a € 1250.
3. Il personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri, nel luogo indicato dal familiare.

Art. 9 – Senso comunitario della morte.

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dall'art. 5, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, realizzata attraverso una delle modalità di cui alla legge Regione Piemonte n. 20/2007, è realizzata nel cimitero comunale apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 10 – Registri cimiteriali.

1. A cura dei preposti al servizio cimiteriale deve essere predisposto apposito Registro, nel quale devono essere evidenziati:
 - a) Le generalità del defunto;
 - b) Le generalità dell'affidatario, con espressa indicazione della residenza;
 - c) Luogo di conservazione dell'urna cineraria, ovvero il luogo della dispersione delle ceneri;

Art. 11 – Procedure.

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius è tenuto a presentare un'apposita istanza, la quale deve contenere:
 - a) l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza del richiedente
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna,
 - d) la dichiarazione in ordine alla conoscenza delle norme penali in materia e delle cautele atte a evitare la profanazione dell'urna;

- e) la dichiarazione della conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna presso il cimitero del Capoluogo, nel caso in cui il soggetto affidatario intenda revocare l'accettazione dell'incarico;
 - f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Ufficiale di stato Civile in caso di variazione del luogo al punto c)
2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius deve presentare apposita istanza, la quale deve contenere:
- a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 della Legge Regione Piemonte n. 20/2007;
 - b) La dichiarazione del luogo di dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regione Piemonte n. 20/2007, nonché la dichiarazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria vuota nel caso in cui questa venga avviata allo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente, direttamente o tramite i servizi cimiteriali del Comune
 - c) L'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
 - d) La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 12 – Deposito provvisorio.

1. E' consentito il deposito gratuito dell'urna cineraria, per un periodo di 12 mesi, presso il Cimitero del Capoluogo. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Art. 13 – Strutture per il commiato.

1. Il Comune promuoverà la realizzazione di una struttura nell'ambito della quale, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi cerimonie di commiato.
La stessa sarà realizzata nell'ambito del previsto nuovo ampliamento del cimitero del Capoluogo.
2. La struttura, che dovrà consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, può essere utilizzata anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.
3. La struttura per il commiato è in ogni caso fruibile da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, la struttura deve essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.

Art. 14 – Imposta di bollo.

1. Le istanze relative alla cremazione, al trasporto, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri, nonché i relativi provvedimenti di autorizzazione, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge.

Art. 15 – Tariffe.

1. Le tariffe per:
 - a) il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri;
 - b) lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare;
 - c) l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie;
 - d) la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero comunale

sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 16 – Norma Transitoria.

1. In attesa dell'approntamento del cinerario comune, del giardino delle rimembranze e del campo per l'interramento, le urne con le ceneri per le quali siano state scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri, in una cripta ovvero in una celletta.
